



**COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO**  
Provincia di Viterbo

**NUOVO REGOLAMENTO  
GESTIONE CENTRI ANZIANI  
DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO**

*(LINEE GUIDA REGIONALI PER I CENTRI ANZIANI DEL LAZIO)*

*Approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del 23-03-2022. Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data 03/05/2022 per quindici giorni consecutivi ed è entrato in vigore in data 18/05/2022.*

## Titolo I

### Art.1 - Principi generali

I due Centri Anziani del Comune di Montalto di Castro si sono affermati negli anni come punti di riferimento sul territorio per le persone anziane e con la loro attività hanno contribuito a contrastare i fenomeni di isolamento e favorito l'invecchiamento attivo.

È necessario dare continuità al prezioso servizio reso alla comunità di Montalto di Castro dai Centri Anziani adeguando il loro funzionamento e la loro organizzazione alla luce delle nuove linee guida regionali al fine di avere servizi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze della popolazione locale.

Il funzionamento dei Centri Anziani di Montalto di Castro e Pescia Romana è disciplinato dal presente regolamento nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa nazionale e regionale agli Enti Locali, ovvero secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla nuova disciplina regionale sull'apertura e il funzionamento dei Centri anziani, nello specifico:

- *la Legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale n. 452 del 14/07/2020 (Approvazione delle Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio". Approvazione dello "Schema di convenzione per la gestione del centro anziani tra il Comune (o Municipio di Roma Capitale), e l'associazione di promozione sociale". Approvazione dello "Schema di Statuto dell'associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani". Revoca della deliberazione di Giunta regionale 6 febbraio 2004, n. 67. "Modifica dell'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004 n. 1304 (paragrafo I.B.4.4.c)";*
- *La Deliberazione di Giunta Regionale n. 568 del 02/08/2021 "Modifica della D.G.R. 14 luglio 2020 n. 452" concernente "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio, ulteriore proroga termini di attuazione.*

### Art. 2 – Finalità e Obiettivi – Natura del Servizio e Attività

La nuova disciplina regionale in materia, richiamata al precedente art. 1, considera i rinnovati bisogni dei Centri Anziani e riguarda principalmente tre importanti finalità:

- A. *la Mission: una definizione aggiornata e puntuale delle attività tipiche dei centri anziani, aderenti al dettato della legge n. 11/2016, orientata all'invecchiamento attivo, al maggiore protagonismo degli anziani, alla urgente necessità di luoghi di aggregazione e contrasto alla solitudine;*
- B. *la Governance: coniugare la natura di servizio pubblico con la previsione normativa, molto marcata, della legge n. 11/2016: "Gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali". Molti centri anziani nella prassi regionale si sono già trasformati in Associazioni di promozione sociale, un ente di natura privata, organismo di terzo settore, unica forma civilistica che consente la realizzazione della potestà/diritto degli anziani frequentanti di essere soci a tutti gli effetti del Centro;*
- C. *la Convenzione tra centro anziani e Comune: la trasformazione in APS dei Centri, che risolve e rende più pratica ed efficiente la gestione stessa, impone di contro la individuazione della modalità convenzionale corretta tra il Comune e ciascun Centro Anziani, sia in termini di procedura per il corretto affidamento della gestione, sia per il necessario sostegno strumentale e finanziario da assicurare ai centri medesimi.*

Il Centro Anziani è un servizio pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale (APS) che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida di cui alle DGR n.452/2020 e n. 586/2021.

Il Comune rimane titolare, ad ogni effetto di legge, del servizio "Centro Anziani", che di conseguenza rimane del tutto pubblico, mentre la gestione del centro viene assegnata, tramite convenzione e nei limiti di questa, ad una Associazione di Promozione Sociale.

Le attività del Centro Anziani:

- Si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani.
- Sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- Promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio cittadino, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Il Centro Anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a. Attività ricreativo-culturali;
- b. Promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con il Comune e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c. Attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d. Attività di scambio culturale ed intergenerazionale;
- e. Attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f. Attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

Attraverso tali attività i Centri Anziani dovranno valorizzare al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, ma anche la persona anziana come cittadino attivo.

Alla luce di quanto sopra, i Centri dovranno essere incentivati a produrre attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- L'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre attività del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- Interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;

- Il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- L'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- Informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità di entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente capacità di accesso ai servizi stessi (Enti locali, ASL, etc.);
- Corsi formativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse alla terza età, o su altri di interessi dei soci;
- Interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- Attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- Organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- Promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

### **Art. 3 – Utenti dei centri**

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive della programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il Servizio Sociale del Comune di Montalto di Castro e in integrazione con i servizi territoriali. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

Al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.

Inoltre:

1. il numero dei soci residenti deve essere nella misura del 70% degli iscritti;
2. deve essere rispettato il principio di unità territoriale delle linee guida regionali e previsto all'art.6 del presente regolamento.

### **Art. 4 – Istituzione di nuovi Centri Anziani**

Il nuovo centro è istituito con delibera comunale, che:

- Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
- Individua il locale/immobile da destinare e adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
- Autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.;

## **Titolo II**

### **Art. 5 – Individuazione del soggetto gestore**

La gestione dei centri anziani è affidata ad una associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi del presente Regolamento.

L'articolo 28 della legge regionale 11/2016, al comma 3, prevede che "gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti [...]".

È dunque la stessa legge regionale che individua il centro anziani come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti ma addirittura dotati di parte della titolarità.

La APS, soggetto sottoposto alla normativa contenuta nel Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), è la tipologia senz'altro più idonea ad assumere la gestione del Centro in convenzione con il Comune di Montalto di Castro titolare del servizio: la natura associativa garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore. Infine, rispetto alle organizzazioni di volontariato, le APS possono assumere la gestione dei servizi e convenzionarsi con il Comune a tale scopo. La natura delle organizzazioni di volontariato, infatti, consente di ricevere contributi per l'attività da parte degli enti locali, ma preclude la possibilità di assumere la gestione di un servizio pubblico, qual è il centro anziani.

Le linee guida della Regione Lazio e dunque il presente Regolamento individuano i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione dei centri anziani. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la coerenza. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione dei centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

- a. Dovranno richiamare l'esercizio in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui l'articolo 5, lettera a) "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.", prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani). A sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla legge regionale n.11/2016 e sopra richiamate;
- b. Dovranno prevedere gli organi previsti dalle linee guida regionali di cui alla DGR n. 452/2020, così come modificate dalla DGR n.568/2021, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- c. Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo;

L'affidamento della gestione del Centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", e con le conseguenti modalità.

Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune può affidare la gestione del Centro all'APS tramite la stipula di una specifica convenzione.

Pertanto, di norma l'istituzione di un nuovo Centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.

Per escludere il rischio che un affidamento diretto possa ledere i diritti di altre APS potenzialmente interessate, ed evitare eventuali comportamenti opportunistici da parte tanto delle amministrazioni che dei privati, ed elusivi delle norme che tutelano la concorrenza, stabilire che vengano fissati alcuni principi inderogabili da rispettare in tutto il processo di individuazione e affidamento.

In assenza di richieste di APS, all'uopo costituite nel territorio comunale od in parti di esso, l'individuazione del soggetto gestore avrà luogo con indizione di procedimento di evidenza pubblica aperta ai soggetti del c.d. terzo settore che abbiano i requisiti delle linee guida regionali per i centri anziani del Lazio di cui alla DGR n.10555 del 08/07/2020, secondo modalità che garantiscono oggettive valutazioni comparative in ordine alla migliore affidabilità del soggetto rispetto all'osservanza delle condizioni, principi ed obblighi costituenti le finalità ed i programmi stabiliti da e per lo svolgimento della gestione dei Centri Anziani.

#### **Art. 6 – Principio di Unità Territoriale, Requisiti e Garanzie delle APS**

Le APS individuate per la gestione dei Centri devono garantire principalmente i seguenti due requisiti, da riportare nei rispettivi statuti:

- a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente dell'Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella prevalenza di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo;
- b. Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, o intero Comune). Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongono per la gestione dei centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. È il Comune che, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo;

A questi due requisiti se ne aggiunge un terzo:

- c. Ci si può iscrivere a più APS.

#### **Art. 7 – Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione dei Centri Anziani**

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti delle APS devono prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto già indicato al precedente art. 6), ulteriori clausole che diano maggiori garanzie:

- a) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
  - Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
  - Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;

- Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;
  - Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo;
  - Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.
- b) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune potrà stabilire, in convenzione, delle soglie minime e massime per le quote associative dei centri del proprio territorio.
- c) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
- Modalità di elezione degli organi;
  - Rispetto della parità di genere nel direttivo;
  - Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
  - Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
  - Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
  - Modalità di relazione del Centro con le altre forze della società civile del territorio con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore, ecc.;

Il Comune potrà richiedere l'inserimento di ulteriori clausole statutarie o regolamentari, secondo le previsioni dei propri regolamenti.

## **Art. 8 – Impegni del Comune**

Il Comune sostiene ciascun Centro Anziani:

- a) Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione.
- b) Provvedendo all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- c) Assicurando le manutenzioni straordinarie, ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro;
- d) Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità finanziarie comunali, sostenere anche parte delle attività del Centro. A tal proposito, nessun contributo potrà essere concesso, se e fin quando l'APS non avrà approvato il bilancio di esercizio con parere favorevole dei revisori dei conti, questi ultimi se previsti.

Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione Lazio e prevista al successivo art.11. Tra l'altro, lo schema di convenzione potrà stabilire nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale. Il Comune di Montalto di Castro può comunque introdurre elementi convenzionali ulteriori o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con la APS.

Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

### **TITOLO III**

#### **Art. 9 – Ulteriori disposizioni**

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza in questo senso:

- Il rapporto con il volontariato attivo: I Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti sociali e sociosanitari, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri medesimi, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate;
- Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

#### **Art. 10 – Il Coordinamento Comunale dei Centri Anziani**

Viene istituito un Coordinamento Comunale dei Centri Anziani, con i seguenti obiettivi:

- Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali comunale, distrettuale e regionale;
- Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- Monitorare l'attuazione del Regolamento e delle linee guida regionali sul territorio comunale.

Al coordinamento comunale partecipano:

- L'Assessore alle Politiche sociali o suo delegato che lo presiede;
- Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, o suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
- I Presidenti delle APS o loro delegati, titolari di affidamento della gestione dei Centri Comunali di Montalto di Castro e Pescia Romana e/o di nuova istituzione;
- I rappresentanti delle oo.ss. di pensionati maggiormente rappresentative;

Il Coordinamento Comunale esprime una propria rappresentanza presso il Coordinamento distrettuale previsto dalle linee guida regionali.

#### **Art. 11 - Schema di convenzione**

La gestione di ciascun Centro avrà luogo conformemente alle modalità ed obblighi stabiliti nella convenzione da stipularsi con il Comune conformemente allo schema che viene allegato al presente regolamento sotto la lettera "B" e, comunque secondo le linee guida della Regione Lazio allegate alla DGR. N. 452/2020, così come modificate dalla D.G.R. 568/2021;

#### **Art. 12 – Disposizioni finali**

Il Presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

#### **Art. 13 Entrata in vigore del regolamento**

Il Presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico n. 267/2000, ed entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.

